

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/368 DELLA COMMISSIONE**del 1º marzo 2021****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 febbraio 2018 la società Aero-Sense NV ha presentato, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per un biocida singolo denominato «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD», del tipo di prodotto 18 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-DX037393-17.
- (2) Il principio attivo contenuto nell'«Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» è l'1R-trans Fenotrina, che è inserita nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 7 maggio 2020 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).
- (4) Il 2 luglio 2020 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽²⁾, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per l'«Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che l'«Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» è un biocida, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (6) Il 4 agosto 2020 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per l'«Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Aero-Sense NV è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso del biocida singolo «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» con il numero di autorizzazione EU-0024297-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ ECHA opinion of 17 June 2020 on the Union authorisation of the biocidal product «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» (ECHA/BPC/262/2020), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

